



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IV SETTORE - POLIZIA LOCALE

92016 RIBERA AG. VIA BRUNELLESCHI, 2 TEL.0925-61001

Oggetto: Ordinanza Ingiunzione n. 75 del 29/09/2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Settembre presso il Comando di Polizia Locale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Comandante f.f. della Polizia Locale Commissario Ruvolo Ciro, ha adottato la seguente determinazione:

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 75 del 29.09.2022 (art 18 legge 24-11-1981, n. 689)	
Generalità del Trasgressore	<u>Autore della violazione:</u> Sig. Alaimo Davide nato a ----- il -----, residente a ----- in Via ----- n° --, nella qualità di titolare dell'esercizio di Trasmissione Dati (Stanleybet Malta). <u>Obbligato in solido:</u> lo stesso.
Natura dell'infrazione	IL Personale della Legione Carabinieri Sicilia – "Tenenza di Ribera" unitamente al Personale A.D.M. (Agenzia Monopoli e Dogane di Agrigento), effettuavano verifica presso l'attività di trasmissione dati (Stanleybet Malta) sita a Ribera nel Corso Umberto N° 65. N° 1) Violazione art. 38, commi 3, 4 e 5 della L. 388/2000 e dell'art. 110, comma 6 del TULPS in quanto installava all'interno dell'esercizio, N° 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a, del TULPS, contraddistinti dai codici identificativi (Dracula Fastle – Gold Fireman), privi dei titoli autorizzatori. Sanzione per un importo totale di 2.000 euro , da versare con modello di pagamento "F24-accise" sul codice tributo 5134, codice Ente "M", anno di riferimento 2018. N° 2) Violazione art. 1 del comma 646 della legge 23/12/2014 n. 190, in quanto sono stati trovati all'interno dell'esercizio, oggetto della verifica, installati e funzionanti N° 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a del TULPS, sprovvisti dei codici identificativi. Sanzione per un importo totale di 13.333,22 euro , da versare con modello di pagamento "F24-accise" sul codice tributo 5387, codice Ente "M", anno di riferimento 2018. N° 3) Violazione art. 110, comma 9, TULPS come modificato dall'art. 1, comma 530, lettera a), legge 23 Dicembre 2005, n° 266 in quanto sono stati trovati apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a, del TULPS, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate. Sanzione per un importo totale di 2.666,66 , da versare con modello di pagamento "F24-accise" sul codice tributo 5134, codice Ente "M", anno di riferimento 2018. N° 4) Violazione art. 38, commi 3, 4 e 5 della L. 388/2000 e dell'art. 110, comma 7 del TULPS in quanto installava all'interno dell'esercizio, N° 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS, contraddistinti dai codici identificativi (Miami), privi dei titoli autorizzatori. Sanzione per un importo totale di 2.000 euro , da versare con modello di pagamento "F24-accise" sul codice tributo 5134, codice Ente "M", anno di riferimento 2018. N° 5) Violazione art. 38, commi 3, 4 e 5 della L. 388/2000 e dell'art. 110, comma 7 del TULPS in quanto installava all'interno dell'esercizio, N° 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera c. del TULPS, con funzionamento a rulli virtuali. Sanzione per un importo totale di 2.666,66 euro , da versare con modello di pagamento "F24-accise" sul codice tributo 5134, codice Ente "M", anno di riferimento 2018.
Sanzione amministrativa	Definita dall' Art. 110 TULPS / Art. 1 c. 648 L. 690 / 2014
Autorità procedente	Il Comandante f.f. della Polizia Locale Commissario Ruvolo Ciro. Responsabile del Procedimento Carmelo Urso.
Rapporto (art 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Trasmissione verbale di contestazione di violazione amministrativa in data 18.07.2018 Notifica del verbale avvenuto mediante consegna di copia a mani dello stesso in data 04.07.2018.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

(ex art. 17 comma 1 – bis del D. Lgs. n. 165 del 2001)

VISTO:

- l'art 107, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 riguardante le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio, con prot. P.M. 2975 del 27.07.2018, dall'Ufficio Gabinetto del Sindaco con allegato il Verbale di contestazione, di cui si tratta, trasmesso dalla Tenenza di Ribera, Ufficio Territoriale del Governo, prot. Uscita del 18/07/2018 numero 104/3;

RICHIAMATA:

- la L. 287/1991 aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi;
- l'art.18 della Legge 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

PREMESSO CHE:

- in data 04 Luglio 2018, i Carabinieri della Tenenza di Ribera, affiancati dagli Agenti della Polizia Tributaria, alle ore 11,30 hanno accertato e verbalizzato le infrazioni su descritte, e che in sede di contestazione del verbale il trasgressore ha dichiarato: "Non ho nulla da dichiarare";
- i verbali di accertamento e contestazione, di cui si tratta, individuano il trasgressore e l'obbligato in solido, le cui generalità sono indicate nell'intestazione del presente provvedimento, e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 6 L. 689/81);
- si da atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato come su indicato;
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento e contestazione individua che vi è stata la violazione della L. 190/2014 e del TULPS prevede, per il caso in specie, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 22.666,54 e che era possibile estinguere il procedimento con il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica;
- non risulta agli atti che il trasgressore abbia trasmesso scritti difensivi o documenti, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.689/81, né ha fatto richiesta di essere sentito dall'autorità;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione;
- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine dei 60 giorni dalla notificazione o contestazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81;

VALUTATE CHE:

- le modalità di calcolo del quantum della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento e contestazione del 04.07.2018 redatto da personale della Tenenza di Ribera unitamente al personale dell'Agenzia Monopoli e Dogane di Agrigento;

RITENUTO CHE:

- che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art. 11 della L.689/81, poiché tengono nella giusta considerazione;
- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto;

RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore o/a obbligato in solido, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3 c. 3, della Legge n. 241 del 07.08.1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81;

ORDINA

di versare la somma di €. 22.666,54 (euro ventiduemilaseicentossessantasei/54) quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione in premessa richiamata;

INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 22.666,54 (euro ventiduemilaseicentosessantasei/54) ed € 9,80 diritti di notifica per la presente ordinanza ingiunzione, mediante versamento su C/C postale n. 00229922 intestato al Cassiere della banca Unicredit di Agrigento (ex Banco di Sicilia), Ufficio di Cassa Regione Siciliana, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.

Nella causale dovrà essere specificato che trattasi di sanzione amministrativa - causale del versamento:

1. "P.V. di accertamento e contestazione del 04.07.2018 di € 13.333,22 (euro tredicimilatrecentotrentatre/22) codice tributo 5387 codice Ente "M" anno 2018 Ordinanza Ingiunzione n. 75/2022".
2. "P.V. di accertamento e contestazione del 04.07.2018 di € 9.333,32 (euro novemilatrecentotrentatre/32) codice tributo 5134 codice Ente "M" anno 2018 Ordinanza Ingiunzione n. 75/2022".
3. € 9,80 (euro nove/80) mediante versamento su C/C postale n. 12337929 intestato al Comune di Ribera - Ufficio Tesoreria. Nella causale dovrà essere specificato che trattasi di sanzione amministrativa "Diritti di Notifica Verbale del 04/07/2018 - Ordinanza Ingiunzione n.75 del 29/09/ 2022".

Di notificare il presente provvedimento :

- al trasgressore e all'obbligato in solido;
- pubblicare il presente atto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e/o il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo il disposto del D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, integralmente all'albo pretorio; per estratto sull'apposito link del sito Web del Comune di Ribera;

Di dare atto che:

- avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81 al Giudice di Pace di Ribera.
- Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle O.I. tenuto presso il Comando di Polizia Locale.

Il Responsabile del Procedimento
Carmelo Urso



Il Comandante ff. della Polizia Locale
Comm. Ruvoletto, Ciro

